

TRIBUNALE DI ISERNIA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

Per la sig.ra **Grande Michela** nata a Piedimonte Matese (CE) il 17.01.1986 e residente a Frosolone alla via Dante n. 27, C.F.GRNMHL86R57G596I, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico de Angelis C.F. DNG DNC 65M31 B519 H, fax 0874/413071 pec: avv.domenicodeangelis@pec.giuffre.it ed elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Isernia – Sezione lavoro giusta mandato a margine del presente atto

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t. con sede in Roma Viale Trastevere n. 73/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Campobasso alla Via Garibaldi n. 124

MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, C.F 97248840585

MIUR MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, C.F 97613140017 tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Campobasso alla Via Garibaldi n. 124

e nei confronti

di tutti i docenti controinteressati inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi 2016/2017 del personale docente di scuola primaria– sostegno minorati psicofisici, provinciali ed interprovinciali, provenienti da G.A.E. ovvero idonei non vincitori del concorso ex D.M. n. 82/2012 ovvero appartenenti ad una fase di mobilità successiva a quella della ricorrente, che a seguito delle operazioni di mobilità l’hanno preceduta e vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente e/o che comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, in assenza di “precedenze”

premesso che:

- a) La ricorrente è docente a tempo indeterminato nella scuola primaria – sostegno minorati psicofisici assunta da graduatoria ad esaurimento con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data della presa di servizio
- b) per l’anno scolastico 2016/2017, invece, la stessa nella c.d. fase “C” del piano di assunzioni previsto dalla L. n.107/2015 è stata assegnata all’Istituto Moncalieri – Moriondo (G. Marconi) provincia di Torino sede di lavoro che le è stata illegittimamente attribuita dalla amministrazione resistente.
- c) L’art 1, comma 108 della legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l’anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del comma 96 dello stesso articolo da graduatorie ad esaurimento, come appunto l’odierna ricorrente.
- d) La procedura di mobilità di cui si discute è articolata in due fasi successive, la PRIMA FASE è stata prevista a domanda per i docenti assunti a tempo

indeterminato entro l'anno 2014/2015, che hanno avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati a docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 96 dell'art 1 della legge 107/15, con precedenza rispetto a questi ultimi; la SECONDA FASE è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale a livello nazionale.

e) L'ordinanza ministeriale sulla mobilità dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNL stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:

FASE A: riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, compresi i titolari DOS, i docenti in sovrannumero e/o esubero e coloro che hanno diritto al rientro e a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero o da fase A,

FASE B: riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012;

FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero o da fase A della procedura di reclutamento, nonché,

sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012;

e) la signora Grande, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla “fase C” della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale;

f) nella domanda di partecipazione la ricorrente ha espresso la preferenza per l'attribuzione di un posto “sostegno minorati psicofisici” per gli ambiti MOLISE 0001 dove insiste il comune di residenza ovvero per gli altri ambiti territoriali del Molise o delle Regioni limitrofe, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle 100 preferenze di ambiti esprimibili) e di province (nel limite delle 100 preferenze di province esprimibili) come si potrà meglio riscontrare dalla domanda di partecipazione alla mobilità, che si produce;

g) il punteggio riconosciuto alla ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è di 29 punti;

h) al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal Ministero resistente tramite e-mail, la ricorrente è stata trasferita a decorrere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Piemonte, ed in particolare in quello denominato Ambito 0010, afferente la provincia di Torino;

i) la ricorrente ha proposto istanza di tentativo di conciliazione ex art.135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017 dichiarando di avere interesse a conciliare per gli ambiti: 1) LAZIO 0015, 2) LAZIO 0018, 3) LAZIO 0017, 4) LAZIO 001, 5) LAZIO 004, 6) LAZIO 005, 07) LAZIO 006;

l) la ricorrente in seguito alla presentazione di apposita domanda di assegnazione provvisoria, attualmente sta svolgendo al propria attività lavorativa, su un posto libero per il sostegno, presso l'Istituto Comprensivo di Frosolone, in provincia di Isernia, luogo ove dunque si incardina la competenza del Tribunale ex art 413 comma 5 c.p.c., perché è questa la zona ove la ricorrente sta prestando servizio attualmente.

m) **Il provvedimento di trasferimento della Grande nell'ambito PIEMONTE 0010, disposto al termine della procedura di mobilità per l'anno 2016/2017, risulta adottato in palese violazione della normativa posta a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta pertanto nullo ed invalido per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/20161, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994;**

n) in violazione delle norme sopra citate altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla Grande sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente, e comunque in una sede di gran lunga più vicina rispetto a quella (ben più distante) assegnata alla lavoratrice e più in particolare:

- 1) LAZIO AMBITO 0015 – 37° preferenza – Docente assegnato CIVICO MONICA FASE C posto sostegno minorati psicofisici - PUNTI 18;
- 2) LAZIO AMBITO 0004 – 26° preferenza – Docente assegnato DI CRISTOFANO MARIA FASE C posto sostegno minorati psicofisici - PUNTI 23;

3) LAZIO AMBITO 0016 – 38° preferenza – Docente assegnato DI DOMENICO TERESA FASE C posto sostegno minorati psicofisici - PUNTI 23;

4) LAZIO AMBITO 0016 – 38° preferenza – Docente assegnato DE FILIPPIS MARINA FASE C posto sostegno minorati psicofisici - PUNTI 21;

5) LAZIO AMBITO 0002 – 24° preferenza – DOCENTE assegnato D'ELIA ARIANNA FASE C posto sostegno minorati psicofisici – PUNTI 1;

o) oltre ai nominativi segnalati negli ambiti presi in considerazione sono presenti altri docenti con punteggio inferiore alla ricorrente;

p) tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali;

q) **Violazione del principio meritocratico.** L'art 1 co 108 lett c) L 107/15 stabilisce che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico*

*2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo.” Il CCNL 8.04.2016 ha poi regolamentato la procedura di mobilità prevedendo che per ciò che concerne in particolare la fase C (art 6) “Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. **La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” L'allegato 1 al citato CCNL rubricato “ ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”, specifica inoltre che “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base*

*degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato **dal più alto punteggio**. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".* Dal combinato disposto di tali disposizioni emerge come la contrattazione abbia voluto individuare nel **CRITERIO MERITOCRATICO** l'elemento determinante, in relazione agli ambiti prescelti, per l'assegnazione della sede. (Tribunale di Brindisi provvedimento del 12.10.2016 n. cronol. 19068/2016).

Il principio della priorità del punteggio, quindi dell'elemento meritocratico, rispetto all'ordine di preferenza è stato ribadito dal Tribunale di Venezia con una serie di pronunce favorevoli ai lavoratori depositate dal mese di novembre 2016. Secondo il Giudicante con tali operazioni di Mobilità, si giungerebbe a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”*.

D'altronde, dice ancora il Giudicante veneziano, la presunta priorità riconosciuta all'ordine di preferenza a discapito del punteggio *“non trova alcun aggancio normativo”* nelle specifiche regole dettate a riguardo.

Di recente la prevalenza del criterio meritocratico è stata confermata da due importanti sentenze con le quali è stato ribadito il principio in base al quale il criterio del punteggio debba essere considerato prioritario anche

rispetto all'ordine di preferenza (Tribunale di Monza sentenza n. 30/17 del 31.01.2017 e sentenza Tribunale di Ravenna n. 14/17 del 24.01.2017).

r) Il comportamento tenuto dell'amministrazione convenuta, nel caso di specie, per i motivi sopra evidenziati si pone in evidente contrasto con il principio meritocratico.

s) **Violazione del principio dello scorrimento della graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art 97 Cost)** Il CCNL Mobilità all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."* L'assegnazione della sede è stata effettuata per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e sarebbe dovuta avvenire, per tutti i concorrenti, e quindi anche per la ricorrente, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello **scorrimento della graduatoria**. È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili, in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente. È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui la Grande al pari di altri colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile tra quelle indicate come preferenza (o altre non indicate, e quindi "completate" d'ufficio, secondo il principio di vicinanza"), poiché il M.I.U.R. non ha, preventivamente, reso noto il criterio — il c.d. *algoritmo* — utilizzato per l'assegnazione delle sedi. Ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto algoritmo, applicato più o meno correttamente, almeno nel caso della odierna istante, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della

graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore.

Probabilmente il normale scorrimento dell'elenco non è avvenuto, in tutti i casi, secondo il principio di legge, poiché il M.I.U.R. ha errato, in taluni specifici casi, nell'applicare il sistema logico-matematico alla base dell'attribuzione della sede di servizio, si può ritenere che la docente non è stata assegnata sul posto spettante in quanto non sono stati considerati tutti i posti effettivamente liberi, quand'anche liberati nella medesima mobilità. **Lo scorrimento della graduatoria è una regola inderogabile da parte dell'amministrazione in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.**

Numerose sono state le pronunce di diversi Giudici su casi analoghi, vedasi ordinanza del 16.09.2016 del Tribunale del Lavoro di TRANI che ha accertato che il M.I.U.R. *“ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”* non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente, in modo analogo a quanto accaduto all'odierna ricorrente.

Il Giudicante tranese ha evidenziato come numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato attribuito un Ambito territoriale distante centinaia di chilometri (nel caso citato la docente era stata assegnata in Provincia di Udine). **Tale condotta amministrativa, afferma il Tribunale di Trani, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.**

Per tale ragione l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale attribuito è stata dichiarata illegittima e l'amministrazione è stata condannata a destinare la docente ad una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del **principio di scorrimento della graduatoria** (vedasi anche **Ordinanza del 20.09.2016 del Giudice del lavoro di Trani; Ordinanza del 6.10.2016 Tribunale di Foggia; Ordinanza del 19.10.2016 del Tribunale di Lecce; Ordinanza del 28.11.2016 del Tribunale di Padova;**)

Il mancato rispetto dello scorrimento della graduatoria determina una incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che è in aperto contrasto con i principi cardine di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione.

Per i motivi sopra esposti è evidente che il provvedimento di assegnazione è illegittimo e deve essere annullato.

t) Il trasferimento coatto della sede di lavoro comunicato alla ricorrente dal Ministero tramite mail, ha sconvolto la serenità del nucleo familiare della stessa e le abitudini dei suoi componenti, ingenerando un diffuso stato d'ansia nella ricorrente e nel coniuge incidendo negativamente anche sulla loro vita familiare, affettiva e relazionale.

E' palese come un trasferimento della Grande a una distanza di Km 840 dal paese di residenza abituale, luogo in cui sono radicati gli interessi e le abitudini potrebbe arrecare un grave danno alla vita personale e familiare della stessa. Siffatta distanza è chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi, delle relazioni e dei legami instaurati nel paese in cui l'istante risiede, nonché con la stessa possibilità di conservare la propria dimora per un intero triennio.

La grande distanza, unita anche alle oggettive difficoltà di trasferta, causate dall'assenza dei mezzi di trasporto veloci sul territorio renderebbe estremamente difficoltoso un rientro frequente della ricorrente determinando un grave “sradicamento” della stessa dal territorio di origine.

u) Il Giudice del lavoro di Bari, in una vicenda attinente il trasferimento di una docente ha affermato che “non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno “SRADICAMENTO” della stessa dal suo ambiente originario” (ordinanza Tribunale di Bari del 11.12.2008).

La locuzione “sradicamento” rende perfettamente la condizione di patimento in cui versa il lavoratore costretto ad abbandonare la propria “terra”, per essere inserito (illegittimamente, è bene sempre rammentarlo!) in un'altra località, distante, indesiderata e, tanto meno, familiare.

L'impossibilità di coabitare, a causa del trasferimento, è certamente, in generale, un danno ingiusto che ricadrebbe su tutta la famiglia della ricorrente, poiché impedisce al coniuge di assolvere l'obbligo di cui all'art. 143, secondo comma, c.c., e ha pregiudicato in modo irreversibile l'adempimento dei doveri coniugali, minando l'equilibrio domestico.

Peraltro, in tale contesto, non si può dubitare che l'ingiusto provvedimento di cui sopra, se non annullato, potrebbe cagionare una pluralità di pregiudizi alla ricorrente e ledere il diritto ad assicurare a sé e alla propria famiglia

un'esistenza libera e dignitosa che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art 36 Cost.

Per i motivi suesposti la Signora Grande Michela come sopra rappresentata domiciliata e difesa

Chiede

Che l'Ill.mo Giudice unico del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione della parti e di discussione ai sensi degli art. 414 c.p.c. e ss, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dalle Amministrazioni resistenti per l'individuazione della sede di servizio cui è stata destinata la ricorrente, in seguito alla procedura di mobilità di cui alla legge 107/15;
2. Conseguentemente annullare il trasferimento triennale impugnato, trattandosi di atto illegittimo, ingiustificato adottato in contrasto con gli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare;
3. Accertare il diritto della ricorrente all'assegnazione di una sede di lavoro differente da quella individuata nel provvedimento di trasferimento, con assegnazione ad un ambito della Regione Lazio o ad un ambito più vicino alla provincia di residenza, comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Istanza ex art 151 c.p.c

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei potenziali controinteressati e l'impossibilità di conoscere da parte della ricorrente gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise (www.istruzioneemolise.it) ovvero in altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame.

In via istruttoria:

Ove e per quanto necessario, si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c., alle Amministrazioni resistenti in giudizio dei seguenti documenti:

- domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti delle Regioni Molise e Abruzzo ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente;
- Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola Primaria – Posto comune, con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo e dell'eventuale diritto alla precedenza;
- Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciale del personale docente anno scolastico 2016/2017.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste, anche istruttorie e conclusioni, anche conseguenti all'avversa condotta processuale.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e succ. modif., si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, pertanto l'importo del contributo unificato è di € 259,00

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente;
- 2) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
- 3) Mail di notifica dell'esito della domanda di mobilità;
- 4) Tentativo di conciliazione avverso esito mobilità;
- 5) Provvedimento di assegnazione provvisoria presso I.C. di Frosolone;
- 6) Stato di famiglia della ricorrente;
- 7) Estratto MIUR movimenti nazionali fase C;

Campobasso, lì 14/02/2017

Avv. Domenico de Angelis